

PRIVILEGIO SPECIALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 240826

Sito internet: www.mpscapitalervices.it

Capitale Sociale € 1.669.516.282,10 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Codice Banca 10643.5 - Codice Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Indirizzo

Telefono e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale
del Cliente cui il modulo è stato consegnato

Il Cliente attesta che, assieme al presente, ha altresì ricevuto anche copia del documento "Principali diritti del Cliente - Offerta fuori sede" e del prospetto recante i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della L. 108/96.

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Struttura e funzione economica

L'art.46 del T.U. delle leggi in materia creditizia e bancaria (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) prevede che, a garanzia di finanziamenti a medio e lungo termine accordati ad imprese, possono essere concessi privilegi speciali su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa stessa, purchè non iscritti in pubblici registri.

Il privilegio deve essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Possono essere assoggettati al privilegio:

- impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, comunque destinati all'esercizio dell'impresa;
- materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati ai punti precedenti.

I beni sui quali può essere costituito il privilegio non necessariamente devono essere di proprietà dell'impresa finanziata.

Ai fini della opponibilità della garanzia nei confronti dei terzi occorre che venga effettuata la pubblicazione mediante trascrizione, ai sensi dell'art.1524 c.c, nel Registro tenuto presso nella Cancelleria del Tribunale dove ha la sede l'impresa finanziata e la residenza o la sede l'eventuale soggetto che ha concesso il privilegio.

L'ammontare della iscrizione è pari al doppio dell'ammontare della somma mutuata.

Principali rischi

Tra i principali rischi occorre tenere presente:

in caso di inadempimento nel pagamento dell'obbligazione garantita con il privilegio speciale la banca può far vendere il bene dato in garanzia anche se la proprietà del bene è passata ad altri.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I costi connessi all'acquisizione e/o al mantenimento in essere della garanzia verranno regolati direttamente dal cliente con il proprio Notaio di fiducia.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Perizia tecnica	Min. €.750 - Max. €.5.000
Spese peritiche per riesami, consenso a restrizione ipotecaria, oltre spese vive ed oneri professionali	Max. €.1.000

Spese notarili: Il Notaio sarà scelto dal cliente. Le spese saranno concordate fra il cliente ed il notaio.

RECLAMI

Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: reclami@mpscapitalservices.it ;
- ✓ posta Certificata: reclamimpssc@postacert.gruppo.mps.it ;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca.

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di far ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapitalervices.it ;
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapitalervices.it .

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia".

LEGENDA

Decadenza dal beneficio del termine	Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
Garante ovvero Terzo datore di privilegio	E' il soggetto, persona fisica e/o giuridica, che costituisce la garanzia a favore della Banca per un debito altrui
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
Surrogazione	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore